Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 342 del 15 dicembre 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 dicembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8581

LEGGE 29 novembre 1980, n. 841.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

LEGGE 29 novembre 1980, n. 842.

Ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio - 29 settembre 1978, relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.

LEGGE 29 novembre 1980, n. 843.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche «C» e «D» di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.

LEGGE 29 novembre 1980, n. 844.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.

SOMMARIO

LEGGE 29 novembre 1980, n. 841: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979 ... *Pag.* 3

LEGGE 29 novembre 1980, n. 842: Ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio - 29 settembre 1978, relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973 ... » 7

LEGGE 29 novembre 1980, n. 843: Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche «C» e «D» di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978 ... » 21

LEGGE 29 novembre 1980, n. 844: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978 . . . . » 49

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1980, n. **841**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

Art. 3.

E concesso al comune di Gorizia, per tutta la durata dell'accordo di cui all'articolo 1, un contributo a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione.

Detto contributo è stabilito per l'anno 1977 in L. 70.682.500 e per l'anno 1978 in L. 88.858.000; per gli anni successivi e annualmente rivalutato rispetto a quello dell'anno precedente, in relazione all'aumento del prezzo dell'acqua da determinarsi ogni anno in base alle modalità previste dall'articolo 2 dell'accordo medesimo.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, si provvede a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA
— ROGNONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

ACCORDO

tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'Allegato V del Trattato di pace con l'Italia, dell'Accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia stipulato il 21 novembre 1975 e nello spirito della feconda collaborazione tra i due paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue:

ART. 1.

Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato a partire dal 1° gennaio 1977 dalle norme contenute nei punti 1 e 2 dell'Allegato V del Trattato di pace con l'Italia.

ART. 2.

Il prezzo dell'acqua erogata è fissato per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1977 in lire italiane 35 al metro cubo; per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 in lire 44 al metro cubo.

Dal 1° gennaio 1979 in poi il prezzo verrà annualmente rivalutato dagli Uffici competenti dei comuni di Gorizia e Nova Gorica applicando l'indice medio di aumento dei prezzi dell'energia elettrica in Italia e in Iugoslavia, indice stabilito in base alle tariffe ufficiali dei prezzi di detta energia in vigore al 1° gennaio di ogni anno, in confronto con quelli in vigore al 1° gennaio dell'anno precedente ed applicando altresì l'indice medio di aumento delle paghe rispettivamente dei redditi personali nell'edilizia, verificatisi nel mese di gennaio dell'anno in corso in confronto con quelli del mese di gennaio dell'anno precedente, desunti dai dati ufficiali pubblicati nella Tabella del Comitato prezzi presso l'Ufficio del Genio civile di Gorizia e in Statisticna obvestila per il comune di Nova Gorica.

L'indice medio dei prezzi dell'energia elettrica e delle paghe rispettivamente dei redditi personali verrà determinato in base alle variazioni dei costi dell'energia elettrica e delle paghe rispettivamente dei redditi personali computando al 45 per cento le paghe ed i redditi personali e al 55 per cento l'energia elettrica.

La variazione di prezzo derivante dalla rivalutazione calcolata in base ai commi precedenti sarà comunicata dai sindaci di Gorizia e di Nova Gorica alle rispettive competenti autorità centrali (Ministeri degli affari esteri) e diventerà esecutiva, con la decorrenza prevista, non appena dette autorità si saranno reciprocamente comunicate la propria approvazione.

ART. 3.

Gli importi dovuti per l'acqua erogata e fatturati mensilmente dovranno essere pagati al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento delle fatture mediante trasferimento tramite Banca d'Italia alla Ljubljanska Banka - Temeljna Banka Nova Gorica in Iugoslavia.

ART. 4.

Il presente Accordo sarà valido sino al 31 dicembre 1981 e si considererà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo recesso di una delle parti da notificarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

Lo stesso entrerà in vigore quando le parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto adempimento delle formalità di carattere costituzionale all'uopo previste dai rispettivi ordinamenti.

Fatto a Gorizia, il 9 maggio 1979, in duplice originale nelle lingue italiana e slovena, entrambe facenti ugualmente fede.

per la Repubblica italiana

Antonino Barrasso

per la Repubblica Socialista federativa di Jugoslavia

Jože Sušmelj

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 29 novembre 1980, n. **842.**

Ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio - 29 settembre 1978, relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

1) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 27, 29 e 30 dicembre 1977, relativo alla proroga fino al 30 giugno 1978 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973;

2) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 24 luglio e il 29 settembre 1978, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo sulla pesca firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto concordato negli scambi di note stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 570 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunità europee nella sessione del 19-20 dicembre 1977 ed in data 21 giugno 1978, è a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA — COMPAGNA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

TESTO DELLE NOTE

BROJ: 467450

Savezni sekretarijat za inostrane poslove Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije izrazava svoje postovanje Ambasadi Republike Italije i ima cast da je obavesti da je vlada Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije saglasna da se vaznost Sporazuma izmedju vlade Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije i vlade Republike Italije o ribolovu italijanskih ribara u jugoslovenskim vodama, zakljucen 15. juna 1973. godine, produzi do 30. juna 1978. godine, pod istim uslovima koji su za 1976. godinu predvidjeni u clanovima 2. i 17. spomenutog Sporazuma, kao i da je prestala vaznost clana 15. Sporazuma, posto je taj deo teritorijalnih voda regulisan Ozimskim ugovorom.

Savezni sekretarijat za inostrane poslove Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izraze svog osobitog postovanja.

Beograd, 27. decembra 1977. godine.

AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE

Beograd

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. 467450

Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della R.S.F.J. presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana ed ha l'onore di informare che il Governo della R.S.F.J. concorda che la validità dell'Accordo tra il Governo della R.S.F.J. e il Governo della Repubblica Italiana sulla pesca di pescatori italiani in acque jugoslave fatto il 15 giugno 1973 sia prolungato al 30 giugno 1978, con le stesse condizioni del 1976 previste nell'articolo 2 e 17 del predetto Accordo, mentre è cessata la validità dell'articolo 15 dell'Accordo, poiché la parte concernente le acque territoriali è stata regolata dagli Accordi di Osimo.

Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 27 dicembre 1977

AMBASCIATA REPUBBLICA ITALIANA

Belgrado

PROT. N. 4774/882

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato Federale per gli Affari Esteri ed ha l'onore di confermare che il contenuto della Nota Verbale del Segretariato Federale per gli Affari Esteri n. 467450 in data 27 dicembre u.s., concernente l'Accordo sulla Pesca del 15 giugno 1973 attualmente in vigore tra Italia e Jugoslavia è stato immediatamente comunicato dall'Ambasciata al Ministero degli Affari Esteri italiano.

L'Ambasciata d'Italia, su istruzioni del proprio Governo, ha ora l'onore di comunicare che il Consiglio delle Comunità Europee, in data 20 dicembre scorso, ha autorizzato la Repubblica Italiana a convenire con la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia il mantenimento provvisorio fino alla data del 30 giugno 1978 delle possibilità di pesca previste secondo il regime attualmente in vigore.

E' ovvio che la proroga di sei mesi della validità dell'Accordo vigente non pregiudica in alcun modo la conclusione di un accordo sulla pesca tra la Comunità Europea e la Jugoslavia, per il quale, come noto, il Governo della R.S.F. di Jugoslavia ha già manifestato la propria disponibilità.

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare che il Governo Italiano concorda che la validità dell'Accordo tra il Governo della R.S.F. di Jugoslavia e il Governo della Repubblica Italiana sulla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso il 15 giugno 1973, sia estesa al 30 giugno 1978, alle stesse condizioni previste per il 1976 e specificamente contemplate negli articoli 2 e 17 del predetto Accordo, restando inteso che l'ammontare complessivo del canone da pagare per i sei mesi sopra indicati del 1978 sarà di lire 285 milioni, pari, cioè, alla metà del canone che era stato fissato per tutto l'anno 1976.

Il Governo italiano è anche d'accordo circa l'abrogazione dell'articolo 15 dell'Accordo del 15 giugno 1973.

In conformità con quanto precede è inteso anche che i permessi di pesca in scadenza il 31 dicembre 1977 saranno considerati automaticamente estesi fino al 30 giugno 1978.

L'Ambasciata d'Italia resta in attesa di conoscere l'accordo del Governo della R.S.F. di Jugoslavia su quanto precede.

La presente Nota, unitamente alla Nota di risposta del Segretariato Federale per gli Affari Esteri, sarà trasmessa a cura del Governo Italiano alla Commissione delle Comunità Europee che è ora competente in materia di accordi sull'esercizio della pesca concernenti i Paesi membri della Comunità.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Segretariato Federale per gli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 29 dicembre 1977

SEGRETARIATO FEDERALE PER GLI AFFARI ESTERI

Belgrado

BROJ: 467450/1

Savezni sekretarijat za inostrane poslove Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije izrazava svoje postovanje Ambasadi Republike Italije i u vezi sa svojom notom br. 467450 od 27. decembra 1977. godine ima cast obavestiti da su nadlezni jugoslovenski organi saglasni da vidirane specijalne dozvole za ribolov italijanskih ribarskih brodova u jugoslovenskim vodama u 1977. godini, zadrze svoju vaznost do isteka roka produzenja Sporazuma o ribolovu tj. do 30. juna 1978. godine. Sto se tice placanja naknade za vrsenje ribolova koja se navodi u verbalnoj noti Ambasade broj 4774/882 od 29. decembra 1977. godine, podrazumeva se polovina iznosa predvidjenog za 1976. godinu, odnosno 285 miliona lira, posto je i Sporazum o ribolovu produzen za pola godine.

Savezni sekretarijat za inostrane poslove Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izraze svog osobitog postovanja.

Beograd, 30. decembra 1977. godine

AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE

Beograd

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. 467450/1

Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana e in riferimento alla sua Nota n. 467450 del 27 dicembre 1977 ha l'onore di informare che gli Organi competenti jugoslavi sono d'accordo affinché i permessi speciali di pesca per i pescherecci italiani, vidimati nel 1977, per la pesca nelle acque jugoslave, mantengano la loro validità fino allo scadere del termine della proroga dell'Accordo sulla Pesca, cioè fino al 30 giugno 1978. Per quanto concerne il pagamento del risarcimento per la pesca di cui si parla nella Nota Verbale dell'Ambasciata n. 4774/882 del 29 dicembre 1977, si intende la metà dell'importo previsto per il 1976, rispettivamente 285 milioni di lire, visto che anche l'Accordo sulla Pesca è stato prolungato di mezz'anno.

Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si avvale anche di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 30 dicembre 1977

AMBASCIATA REPUBBLICA ITALIANA
Belgrado

N. 2816/487

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato Federale per gli Affari Esteri ed ha l'onore di comunicare, su istruzioni del proprio Governo, che il Consiglio delle Comunità Europee in data 21 giugno 1978 ha autorizzato la Repubblica Italiana a convenire con la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia il mantenimento provvisorio fino alla data del 31 dicembre 1978 delle possibilità di pesca previste secondo il regime fondato sull'Accordo sulla Pesca del 15 giugno 1973 fra l'Italia e la Jugoslavia.

Pertanto il Governo italiano gradirebbe conoscere se le Autorità della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia diano il loro accordo al mantenimento provvisorio fino al 31 dicembre 1978 del suaccennato regime in materia di pesca alle stesse condizioni previste per il 1976, e specificamente contemplate negli articoli 2 e 17 dell'Accordo sopra citato, restando inteso che l'ammontare complessivo del canone da pagare per il periodo indicato nella presente Nota sarà di lire 285 milioni, pari, cioè, alla metà del canone che era stato fissato per tutto l'anno 1976.

Ove il Governo jugoslavo esprima il suo accordo, la presente Nota, unitamente a quella di risposta sarà trasmessa, a cura del Governo italiano, alla Commissione delle Comunità Europee.

L'Ambasciata d'Italia resta in attesa di una cortese risposta e si avvale dell'occasione per rinnovare al Segretariato Federale per gli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 24 luglio 1978

SEGRETARIATO FEDERALE PER GLI AFFARI ESTERI

Belgrado

BROJ: 453448

Savezni sekretarijat za inostrane poslove Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije izrazava postovanje Ambasadi Republike Italije u Beogradu i kao sto je to vec preneo svojom notom broj 467450 od 19. jula o.g. ima cast da je obavesti da je Vlada Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije saglasna da se vaznost Sporazuma izmedju Vlade Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Italije o ribolovu italijankih ribara u jugoslavenskim vodama, zakljucen 15. juna 19, godine, produzi do 31. decembra 1978. godine.

Savezni sekretarijat za inostrane poslove Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izraze svog osobitog postovanje.

Beograd, 29. septembra 1978. godine.

AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE

Beograd

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. 453448

Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della R.S.F. di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Belgrado e come già riferito nella propria Nota n. 467450 del 19 luglio u.s. ha l'onore di informare che il Governo della R.S.F.J. è concorde che la validità dell'Accordo tra la R.S.F. di Jugoslavia e l'Italia sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque territoriali jugoslave, stipulato il 15 giugno 1973, venga prorogata fino al 31 dicembre 1978.

Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della R.S.F.J. si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 29 settembre 1978

AMBASCIATA REPUBBLICA ITALIANA
Belgrado

LEGGE 29 novembre 1980, n. **843.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche «C» e «D» di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia nonchè la modifica delle liste merceologiche «C» e «D» di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al penultimo capoverso della nota italiana di risposta alla nota jugoslava n. 423/78 in data 7 febbraio 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — REVIGLIO
— BARTOLOMEI — MANCA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

VERBALNA NOTA

Ambasada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izražava svoje poštovanje Ministarstvu inostranih poslova Republike Italije i u vezi sa dogovorima sa drugog sastanka Mešovite radne grupe za razmenu izmedju jugoslovenskih i italijanskih prograničnih područja, održanog u Portorožu od 8. do 10. marta 1977. godine, kao i sa sedmog sastanka Mešovite jugoslovensko-italijanske komisije za trgovinsku razmenu, održanog u Beogradu od 23. do 26. januara 1978. godine, ima čast dostaviti u prilogu nove robne liste A, B, C i D po osnovu jugoslovensko-italijanskog Sporazuma o lokalnoj razmeni izmedju pograničnih područja Trsta s jedne strane i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice s druge strane, kao i nove robne liste A i B po osnovu jugoslovensko-italijanskog sporazuma o lokalnoj razmeni izmedju pograničnih područja Gorica-Videm i Sežana-Nova Gorica-Tolmin, sačinjene na srpskohrvatskom jeziku.

Ministarstvu inostranih Poslova

Republike Italije

RIM

Ambasada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pozivajući se na svoju notu broj 2755/77 od 15. jula 1977. godine, želi ponovo da obavesti Ministarstvo inostranih poslova Republike Italije da je jugoslovenska vlada već definitivno obobrila nevedene liste.

Očekujući obaveštenje o italijanskom odobrenju navedenih lista radi njihovog stupanja na snagu, Ambasada koristi i ovu priliku da Ministarstvu Insostranih poslova Republike Italije ponovi izraze svog osobitog poštovanja.

Rim, 7. februara 1978.

PRILOG: 1.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. 423/78

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, nel riferirsi a quanto concordato durante la II Sessione del Gruppo di Lavoro Misto per gli Scambi tra i territori frontalieri jugoslavi e italiani, tenutasi a Portorose dall'8 al 10 marzo 1977, nonché durante la VII Sessione della Commissione mista jugoslavo-italiana per gli scambi commerciali, tenutasi a Belgrado dal 23 al 26 gennaio 1978, ha l'onore di trasmettere in allegato le nuove liste merceologiche A, B, C e D riferentisi all'Accordo jugoslavo-italiano per gli Scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, nonché le nuove liste merceologiche A e B riferentisi all'Accordo jugoslavo-italiano per gli Scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, redatte nella lingua serbo-croata.

Ministero degli affari esteri
della Repubblica italiana

ROMA

L'Ambasciata della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia richiamandosi alla sua nota no. 2755/77 del 15 luglio 1977, desidera informare di nuovo il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana che tutte le liste summenzionate sono già state definitivamente approvate dal Governo jugoslavo.

In attesa di conoscere l'assenso italiano per l'entrata in vigore delle liste stesse, l'Ambasciata della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 7 febbraio 1978.

ALLEGATO 1.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

PRILOG: 1

LISTA « A »

TRŠĆANSKI SPORAZUM

Red. br.	PROIZVOD	U mil. lira
1.	Konji za klanje i rad	300
2.	Živa goveda za klanje (12.000 grla)	6.000
3.	Govedje i teleće meso sveže, hladjeno ili smrznuto (1.000 tona)	700
4.	Svinjsko meso u delovima, sveže, hladjeno ili smrznuto	550
5.	Zaklana živina, divljač, ovce i koze	250
6.	Sveža riba, ljuskari i mekušci	60
7.	Sveže mleko nekoncentrisano i nezasladjeno u rinfuzi	100
8.	Mlečni proizvodi	100
9.	Prirodni med i proizvodi od meda	10
10.	Povrće i voće sveže, sušeno, smrznuto ili privremeno konzervirano	100
11.	Slama od žitarica	100
12.	Lekovito bilje	100
13.	Riblje konzerve	100
14.	Vočni sokovi osim agruma	150
15.	Vina obična i u bocama	50
16.	Mermer	20
17.	Hemijski proizvodi	200
18.	Drvenjača	150
19.	Drvo ogrevno	100
20.	Rezano i/ili obradjeno drvo	200
21.	Konfeckcija tekstilna i kožna	50
22.	Otpaci iz aluminija	50
23.	Mopedi, delovi, pribor i vanbrodski motori	200
24.	Razna roba	1.360
	Ukupno:	11.000

PRIMEDBA: Kontingenti predvidjeni ovom listom i koji ne podpadaju pod kvalitativne restrikcije imaju indikativni karakter.

PRILOG: 2

LISTA « B »

TRŠĆANSKI SPORAZUM

Red. br.	PROIZVOD	U mil. lira
1.	Povrće i voće	100
2.	Agrumi, ostalo voće, testenine i drugi prehrambeni proizvodi	300
3.	Semenje, sadnice	50
4.	Pirinač	100
5.	Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porekla	20
6.	Voćni sokovi, sirupi i koncentrati	100
7.	Sumpor	50
8.	Kreda (gips)	100
9.	Vitamini	200
10.	Farmaceutski proizvodi	100
11.	Veštačka djubriva	100
12.	Boje i lakovi	100
13.	Hemijski proizvodi	150
14.	Eterična ulja	15
15.	Kozmetički proizvodi	50
16.	Sirovine za proizvodnju plastike	500
17.	Izrade od gume	100
18.	Autogume, spoljne i unutrašnje	400
19.	Rezano egzotično drvo i furnir	300
20.	Pluta i proizvodi od plute	250
21.	Hartija i proizvodi od hartije, izuzev novinske hartije	250
22.	Predivo, tkanine i konfekcija	800
23.	Mašine i aparati električni za domaćinstvo	300
24.	Obuća	100

25.	Proizvodi od keramike i stakla	300
26.	Sanitarni proızvodi	300
27.	Sigurnosna stakla ı/ili drugi vatrostalni proızvodi od stakla	100
28.	Valjani ı profilni proızvodi	60
29.	Beli lim	300
30.	Poljoprivredne mašine i aparati	500
31.	Mašine, sastavni i rezervni delovi i pribor . .	450
32.	Razni električni i telefonski materijal i delovi . .	200
33.	Oprema za ugostiteljstvo	200
34.	Rezervni delovi ı pribor za automobile . . .	1.800
35.	Transportna sredstva, sastavni i rezervni delovi .	300
36.	Bicikli ı delovi	150
37.	Precizni instrumenti i parati, optički i drugi instrumenti i aparatı	250
38.	Rentgen filmovii i ploče	125
39.	Muzički ınstrumenti, njihovi odvojeni delovi i gramofonske ploče ı automatski aparti za igru . .	230
40.	Sportski artikli	100
41.	Materijal i pribor za lov i rıbolov	120
42.	Razni radovi, opravke ı druga nerobna plaćanja	100
43.	Razna roba	880
	Ukupno: . . .	11.000

PRIMEDBA: Kontingenti predvidjeni ovom listom i koji ne podpadaju pod kvantitativne restrikcije ımaju ındikativni karakter.

PRILOG 3.

LISTA « C »

BESCARINSKI IZVOZ PO OSNOVU TRŠĆANSKOG SPORAZUMA

Red. broj	PROIZVOD	U mil. lira
1.	Konji za klanje i rad	200
2.	Živa goveda za klanje (randman 50%) i/ili sveže govedje meso 5.700 tona (izraženo u mesu) . .	9.700
3.	Živina i kunići živi i zaklani i divljač . . .	200
4.	Meso soljeno, dimljeno, sušeno i preradjevine od mesa	150
5.	Riba morska sveža, rakovi i mekušci	300
6.	Mleko sveže, nepakovano	300
7.	Povrće sveže	50
8.	Krompir	200
9.	Gljive sveže i/ili sušene i/ili u salamuri . .	50
10.	Voće sveže i/ili sušeno	150
11.	Kukuruz	50
12.	Štirak i skrob	50
13.	Semena	10
14.	Riblje konzerve	50
15.	Vino obično (stono) i vino u bocama	250
16.	Vino za proizvodnju sirćeta i industrijsku preradu	50
17.	Hemijski proizvodi, proizvodi PVC i izrade iz PVC	150
18.	Proizvodi i konfekcija od kože	100
19.	Drvenjača	180
20.	Nameštaj, parket i vezane ploce	200
21.	Trikotaža vonena i pamučna	100
22.	Trikotaža sintetička	100
23.	Metalna galanterijska roba	50
24.	Električna oprema	150
25.	Vanbrodski motori i delovi	30
26.	Kalkulatori	50
27.	Mopedi	20
28.	Čamci, drveni i/ili plastični	50
29.	Madraci jogi plastični	50
30.	Igračke	10
	Ukupno: . . .	13.000

PRILOG: 4

LISTA « D »

BEŽCARINSKI UVOZ PO OSNOVU TRŠĆANSKOG SPORAZUMA

Red. broj	PROIZVOD	U mil. lira
1.	Sir i urda	40
2.	Ostalo živo bilje, uključujući i drveće, grmlje, žbunje, korenje, reznice i kaleme	40
3.	Cveće i pupolici cveća	10
4.	Argumi, sveži ili suvi	160
5.	Pivo	20
6.	Vermuti druga vina od svežeg grožđja, začinjena aromatičnim akstraktima	50
7.	Hemijski proizvodi i proizvodi za farmaceutsku industriju	150
8.	Ugljovodonici ostali	10
9.	Azidi karboksilne kiseline	10
10.	Gotovi lekovi, uključujući i veterinarske gotove lekove	10
11.	Sintetičke organske materije za bojenje	150
12.	Složeni rastvarači i razredjivači za lakove i slične proizvode	150
13.	Pollestri i silikoni	100
14.	Proizvodi polimerizacije i kopolimerizacije	4.000
15.	Izradjevine od materijala iz tar. br. 30. Ol do 39.06 zaključno	50
16.	Pune gume, spoljne gume, izmenljivi slojevi za spoljne gume, unutrašnje gume i gumeni podmetači za točkove svih vrsta	600
17.	Izradjevine od prirodne plute	50
18.	Hartija i karton	350
19.	Predivo od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih vlakana (beskrajnih)	700
20.	Predivo od češljane vune (vuneno predivo)	700
21.	Predivo od fine životinjske dlake (vlačene ili češljane) neudešeno za prodaju na malo	200

PRILOG: 4

Red. broj	PROIZVOD	U mil. lira
22.	Predivo od lana ili ramije, neudešeno za prodaju na malo	100
23.	Predivo od pamuka, neudešeno za prodaju na malo	400
24.	Predivo od veštačkih ili sintetičkih vlakana isprekidanih ili od otpadaka, neudešeno za prodaju na malo	750
25.	Tkanine i tekstilni predmeti, koji se obično upotrebljavaju u mašinama ili postrojenjima . .	240
26.	Pletena ili heklovana roba neelastična ili nekaučukovana	50
27.	Obuća sa djonovina od kaučuka ili od veštačkog plastičnog materijala	10
28.	Delovi obuće od bilo kog materijala, osim metala	150
29.	Crepovi olučasti ili biber-crepovi . . .	100
30.	Slivnici, lavaboi, bidei, klozetske šolje kade za kupatila i slični sanitarni predmeti	300
31.	Posudje i drugi predmeti koji se upotrebljavaju u domaćinstvu ili za toaletne svrhe, od drugih vrsta keramike	80
32.	Staklo liveno, valjano, i staklene ploče za izolaciju	20
33.	Ogledala od stakla, uramljena ili ne . .	30
34.	Izradjevine od stakla za osvtljenje i signalizaciju i optički elementi od stakla . . .	200
35.	Staklena vlakna, tkanine i predmeti izradjeni od ovih	100
36.	Zavrtnji i navrtke-vijčana roba ad gvoždja ili čelika	20
37.	Opruge i listovi za opruge od gvoždja ili čelika	55
38.	Zavrtnji i navrtke i vijčana roba od bakra .	10
39.	Prese za sokove i druge mehaničke sprave, težine 10 kgr. za potrebe domaći stva u pripremanju i posluživanju hrane ili pića	10
40.	Pribor i okovi od prostog metala za nameštaj, vrata, stepeništa prozore, rolete, karoserije, sedlarske izradjevine, putne kofere, sandučiće i slično	200

PRILOG: 4

Red. broj	PROIZVOD	U mil. lira
41.	Delovi lampe i svetlećih tela-lustera od prostog metala	150
42.	Bravice i bravice okovi za ručne torbe i slično, kopče, kopče-bravice, okca i slično, od prostog metala, za odelo, obuću i za druge tekstilne i kožne predmete	50
43.	Razne pumpe	10
44.	Boileri neelektrični	50
45.	Atomizeri i prskalice	20
46.	Dizalice samostalne, pokretne	100
47.	Mašine za nabijanje-vibratori i delovi	20
48.	Plugovi traktori	60
49.	Samovezačice i žetelice	50
50.	Kosačice	150
51.	Mašine za mlekarstvo	10
52.	Sečke i mlinovi, za stočnu hranu	50
53.	Delovi ostalih mašina za poljoprivedu . . .	50
54.	Mašine za mlinarsku industriju i druge mašine za preradu žitarica	50
55.	Pomoćne mašine za mašine iz tař. broja 84.37 i delovi	50
56.	Mašine za pranje, čišćenje, sušenje belenje, bojenje, apretiranje, dovršavanje i prevlačenje tekstilnog prediva, tkanine ili izradjevine od tektilnih materijala	30
57.	Mašine za šivenje	50
58.	Brusilice	10
59.	Ostale mašine za obradu plute, kostiju, ebonita	20
60.	Kalupi za odlivke cementa, betona i azbestnog cementa	150
61.	Kalupi za odlivke metala	20
62.	Kalupi za odlivke plastičnih masa	200
63.	Armature ostale, od obojenih metala	50

PRILOG: 4

Red. broj	PROIZVOD	U mil. lira
64.	Delovi slavina, ventila i drugih delova za cevovode, kotlove, rezervoare, kade uključujući i ventile za smanjenje pritiska i termostatički kontrolisane ventile	300
65.	Zaptivači metalo-plastični i asortimani zapitvača .	30
66.	Električni uredjaji za osvetljenje i signalizaciju na motornim vozilima	100
67.	Električni protočni grejači, grejači za rezervoarom i potapajući grejači za potrebe domaćinstva . .	50
68.	Razvodne i komandne otvorene ploče i pultovi	10
69.	Ovesni materijal za vodove, releji za telefoniju, spojnice za kablove i ostalo	20
70.	Izolovani električni provodnici	75
71.	Traktori sa uredjajima za dizanje i spuštanje tereta, čekrcima i slično	300
72.	Delovi i pribor za motorna vozila iz tar. broja 87.01	100
73.	Pribor za čamce	50
74.	Instrumenti i aparati za merenje, kontrolu i automatsku kontrolu protoka (termostati, manomori itd.)	50
75.	Puške lovačke i sportske i ostalo	20
76.	Sportska municija, lovačka i delovi municije .	50
77.	Igračke sa točkovima	50
78.	Pribor za pecanje	20
	Ukupno . .	13.000

PRILOG 5

LISTA « A »

GORIČKI SPORAZUM

Red. broj	PROIZVOD	U mil. lira
1.	Živa goveda za klanje i govedje i teleće meso, sveže hladjeno ili smrznuto 1.500 tona . .	1.700
2.	Svinjsko meso sveže hladjeno ili smrznuto u delovima	300
3.	Divljač	20
4.	Riblje konzerve	20
5.	Mleko u rinfuzi i melečni proizvodi	150
6.	Vina obična i u bocama	20
7.	Pivo	20
8.	Prirodni med	20
9.	Sveže voće i povrće	120
10.	Gljive, sveže i sušene	150
11.	Voćni sokovi osim od južnog voća	10
12.	Konfekcija, tekstilna i kožna	150
13.	Pokućstvo i drvna galanterija	200
14.	Rezano drvo	350
15.	Cement	320
16.	Mermer, kraški kamen	250
17.	Drvo ogrevno	200
18.	Druga roba koja se uvozi « a dogana » . .	1.600
19.	Zaklana i živa živina	100
	Ukupno . . .	5.700

PRILOG 6

LISTA « B »

GORIČKI SPORAZUM

Red. broj	PROIZVOD	U mil. lira
1.	Agrumi, drugo voće i povrće	300
2.	Drogerijski proizvodi	50
3.	Prediva i tkanine od prirodnih, veštačkih ili mešanih vlakana	30
4.	Električni, elektrotehnički i radiotelevizijski materijal, električne mašine i motori i rezervni delovi	500
5.	Rezervni delovi za motorna vozila i razne druge mašine, spoljne i unutrašnje grume	1.400
6.	Poljoprivredne mašine, alati i rezervni delovi . .	450
7.	Mašine alatljike, mašinski alat i rezervni delovi .	700
8.	Proizvodi i poluproizvodi od prirodne plute . .	300
9.	Sirovine za proizvodnju plastičnih masa, proizvodi od PVC i hemijski proizvodi	500
10.	Filmovi za fotografisanje i drugi fotografski materijal	50
11.	Keramički proizvodi i sanitarija	50
12.	Djubriva	50
13.	Rezervni auto delovi . .	550
14.	Satovi, muzički instrumenti	50
15.	Druge robe koje se uvoze « a dogana » . .	700
	Ukupno . . .	5.700

N. 072/2558

Roma, 10 febbraio 1978

All'Ambasciata della Repubblica
Socialista Federativa di Jugoslavia

ROMA

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri, nel riferirsi alla Nota Verbale n. 423/78 dell'Ambasciata della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in data 7 febbraio 1978, ha l'onore di comunicare che da parte italiana si è d'accordo di sostituire con nuove liste le liste merceologiche « A », « B », « C » e « D » allegate all'Accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955 per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, nonché le liste merceologiche « A » e « B » allegate all'Accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955 per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, già modificate con gli Scambi di Note del 1° luglio 1967 e del 30 aprile 1969.

Le nuove liste sostitutive delle precedenti figurano in allegato alla presente Nota Verbale nel testo ufficiale in lingua italiana in conformità a quanto concordato durante la II Sessione del Gruppo di Lavoro Misto per gli scambi tra i territori frontalieri italiani e jugoslavi tenutasi a Portorose dall'8 al 10 marzo 1977, nonché durante la VII Sessione della Commissione Mista italo-jugoslava per gli scambi commerciali tenutasi a Belgrado dal 23 al 26 gennaio 1978, presiedute da parte italiana, dall'avvocato Raffaello Trioli, Direttore generale della Direzione generale per gli Accordi Commerciali al Ministero del Commercio con l'Estero e, da parte jugoslava, dal dottor Berislav Blazević, Segretario Federale Aggiunto al Segretariato Federale per il Commercio con l'Estero.

Con l'occasione il Ministero degli affari esteri ha l'onore di comunicare che le nuove liste merceologiche « A » e « B » dei due citati Accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955 entrano in vigore in data odierna, essendosi provveduto agli adempimenti all'uopo prescritti dall'ordinamento interno.

Come verrà successivamente notificato le nuove liste merceologiche « C » e « D » dell'Accordo per gli scambi locali tra le zone

limitrofe di Trieste, da una parte, e Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, entreranno invece in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del relativo provvedimento di ratifica.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia gli atti della sua più alta considerazione.

F.to: M. MONDELLO

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LISTA « A » TRIESTE

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
1.	Cavalli da macello e da lavoro	300
2.	Bestiame bovino vivo da macello (12.000 capi) .	6.000
3.	Carne bovina e di vitello fresca, refrigerata o congelata (1.000 tonnellate)	700
4.	Carne della specie suina in tagli fresca, refrigerata o congelata	550
5.	Pollame, selvaggina, ovini e caprini macellati . .	250
6.	Pesce fresco, crostacei e molluschi . .	60
7.	Latte fresco sfuso non concentrato né zuccherato	100
8.	Derivati del latte	100
9.	Miele naturale e suoi prodotti . . .	10
10.	Legumi e frutta fresca, secca, congelata o temporaneamente conservata	100
11.	Paglia di cereali	100
12.	Erbe medicinali	100
13.	Conserve di pesce	100
14.	Succhi di frutta esclusi quelli di agrumi . . .	150
15.	Vini comuni in bottiglia	50
16.	Marmi	20
17.	Prodotti chimici	200
18.	Pasta di legno	150
19.	Legna da ardere . . .	100
20.	Legname segato e/o lavorato . .	200
21.	Confezioni tessili e in pelle . .	50
22.	Cascami di alluminio . . .	50
23.	Ciclomotori, parti e accessori motori fuoribordo	200
24.	Altre merci	1.360
	Totale . .	11.000

N. B. — I contingenti previsti in questa lista e non soggetti a restrizioni quantitative hanno carattere indicativo.

LISTA « B » TRIESTE

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
—	—	—
1.	Ortaggi e frutta	100
2.	Agrumi, altra frutta, paste alimentari e altri prodotti alimentari	300
3.	Sementi e piante	50
4.	Riso	100
5.	Grassi ed olî di origine animale e vegetale . .	20
6.	Succhi di frutta, sciroppi e concentrati . .	100
7.	Zolfo	50
8.	Gesso	100
9.	Vitamine	200
10.	Prodotti farmaceutici	100
11.	Concimi chimici	100
12.	Coloranti e vernici	100
13.	Prodotti chimici	150
14.	Olî essenziali	15
15.	Prodotti cosmetici	50
16.	Materie prime per la lavorazione della plastica	500
17.	Prodotti in gomma . .	100
18.	Pneumatici e camere d'aria . . .	400
19.	Legname esotico segato ed impiallacciature . . .	300
20.	Sughero e suoi prodotti	250
21.	Carta e suoi prodotti ad esclusione della carta da giornale	250
22.	Filati, tessuti e confezioni	800
23.	Macchine e apparecchi elettrodomestici . .	300
24.	Calzature	100
25.	Prodotti di ceramica e vetro . .	300
26.	Prodotti sanitari	300
27.	Vetri di sicurezza e/o altri prodotti refrattari in vetro	100

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
—	—	—
28.	Laminati e profilati	60
29.	Lamiere bianche	300
30.	Macchine ed attrezzi agricoli e pezzi di ricambio	500
31.	Macchine, parti staccate, pezzi di ricambio ed accessori	450
32.	Materiale elettrico vario e telefonico e parti staccate	200
33.	Attrezzature per uso alberghiero	200
34.	Parti, pezzi staccati e accessori di autoveicoli	1.800
35.	Mezzi di trasporto e pezzi staccati e di ricambio	300
36.	Biciclette e pezzi di ricambio	150
37.	Strumenti ed apparecchi di precisione, di ottica ed altri strumenti ed apparecchi	250
38.	Pellicole e lastre per la radiografia	125
39.	Strumenti musicali, pezzi di ricambio, dischi ed attrezzature automatiche musicali	230
40.	Articoli sportivi	100
41.	Materiale ed accessori per la pesca e la caccia	120
42.	Lavori varii e riparazioni, spese per altri servizi	100
43.	Altre merci	880
	Totale	11.000

LISTA « C » TRIESTE

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
1.	Cavalli da macello e da lavoro	200
2.	Bestiame bovino vivo da macello (resa 50 per cento) e/o carne bovina fresca (5.700 tonnellate peso morto)	9.700 (*a*)
3.	Pollame, conigli vivi o morti e selvaggina	200
4.	Carne salata, affumicata, essiccata e suoi prodotti	150
5.	Pesci di mare freschi, crostacei e molluschi	300
6.	Latte fresco sfuso	300
7.	Legumi freschi	50
8.	Patate	200
9.	Funghi freschi e/o secchi e/o in salamoia	50
10.	Frutta fresca e secca	150
11.	Mais	50
12.	Amidi	50
13.	Sementi	10
14.	Conserve di pesce	50
15.	Vini comuni (da tavola) e vini in bottiglia	250
16.	Vini per la produzione di aceto e per la trasformazione industriale	50
17.	Prodotti chimici, PVC e suoi prodotti	150
18.	Prodotti e confezioni in cuoio	100
19.	Pasta di legno	180
20.	Mobili, pannelli e parchetti in legno	200
21.	Maglieria in lana e cotone	100
22.	Maglieria sintetica	100
23.	Minuteria e articoli in metallo comune	50
24.	Attrezzature elettriche	150
25.	Motori fuoribordo e pezzi staccati	30
26.	Macchine calcolatrici	50

(*a*) **Valore indicativo.**

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
—	—	—
27.	Ciclomotori	20
28.	Barche in legno e/o in plastica	50
29.	Materassi in materia plastica	50
30.	Giocattoli	10
	Totale . . .	13.000

LISTA « D » TRIESTE

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
1.	Formaggio e latte cagliato	40
2.	Piante e radici ivi comprese talee e marze	40
3.	Fiori e boccioli	10
4.	Agrumi freschi o secchi	160
5.	Birra	20
6.	Vermouth ed altri vini di uva fresca, preparati con sostanze aromatiche	50
7.	Prodotti chimici e prodotti per l'industria farmaceutica	150
8.	Idrocarburi	10
9.	Composti di acidi carbosilici	10
10.	Prodotti farmaceutici, ivi compresi quelli per uso veterinario	10
11.	Materie coloranti organiche e sintetiche	150
12.	Solventi e diluenti composti per vernici e prodotti similari	150
13.	Poliesteri e siliconi	100
14.	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione	4.000
15.	Lavori nei materiali di cui alle v.d. dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso	50
16.	Pneumatici, camere d'aria per ruote di ogni tipo	500
17.	Lavori in sughero naturale	50
18.	Carte e cartoni	350
19.	Filati di fibre tessili, sintetiche e artificiali (continui)	700
20.	Filati di lana pettinata	700
21.	Filati di fibre animali, cardati o pettinati non preparati per la vendita al dettaglio	200
22.	Filati di lino o di ramié non preparati per la vendita al dettaglio	100
23.	Filati di cotone non preparati per la vendita al dettaglio	400

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
—	—	—
24.	Filati di fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue o di cascame, non preparati per la vendita al dettaglio	750
25.	Tessuti ed articoli per uso tecnico in materiale tessile	240
26.	Merci lavorate a maglia o all'uncinetto non elastiche né di gomma .	50
27.	Calzature con suola di gomma o in materia plastica artificiale . . .	10
28.	Parti di calzature in qualsiasi materiale diverso dal metallo	150
29.	Tegole di vario tipo .	100
30.	Acquai, lavabi, bidet, W.C., vasche da bagno ed altri articoli sanitari . . .	300
31.	Stoviglie ed articoli per uso domestico, sanitario in ceramica	80
32.	Vetro colato, laminato e lastre di vetro per l'isolamento	20
33.	Specchi di vetro anche incorniciati .	30
34.	Vetri per l'illuminazione, la segnalazione e l'ottica	200
35.	Fibre di vetro e relativi prodotti . .	100
36.	Bulloni, dadi e articoli simili di bulloneria, in ferro e in acciaio .	20
37.	Molle e lame di molle in ferro e acciaio	55
38.	Bulloni, dadi ed articoli simili in rame	10
39.	Passaverdure ed altri apparecchi per uso domestico, per preparare e servire alimenti e bevande, del peso fino a 10 chilogrammi .	10
40.	Ferramenta ed altri articoli simili in metallo comune per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, articoli di selleria e bauli e valigie, ecc.	200
41.	Articoli di lampisteria e lampadari in metallo comune	150
42.	Cerniere, fibbie, fermagli, ganci, uncini, occhielli e articoli simili in metallo comune per abbigliamento e calzature .	50

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
—	—	—
43.	Pompe di vario tipo	10
44.	Scalda-acqua non elettrici	50
45.	Atomizzatori e spruzzatori	20
46.	Apparecchi mobili di sollevamento	100
47.	Macchine di sterro e pezzi staccati	20
48.	Aratri per trattori	60
49.	Mietitrici meccaniche e legatrici	50
50.	Falciatrici	150
51.	Macchine per latteria	10
52.	Mulini di vario tipo per la produzione di foraggio	50
53.	Pezzi vari per macchine agricole	50
54.	Macchine per l'industria molitoria ed altre macchine per il trattamento di cereali . .	50
55.	Macchine ausiliarie per le macchine di cui alla voce doganale 84.37 e pezzi staccati . .	50
56.	Macchine per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, rifinire filati, tessuti e lavori in materiale tessile	30
57.	Macchine per cucine	50
58.	Affilatrici	10
59.	Altre macchine per la lavorazione del sughero, dell'osso e dell'ebanite	20
60.	Stampi per le sostanze minerali (cemento, calcestruzzo, amianto)	150
61.	Stampi per metalli	20
62.	Stampi per materie plastiche	200
63.	Articoli di rubinetteria in metallo non ferroso	50
64.	Parti di rubinetteria, valvole e altre parti di tubature, caldaie, serbatoi, vasche ivi comprese valvole di scarico e valvole termostatiche	300
65.	Giunti metallo-plastici, giunti di vario genere . .	30
66.	Apparecchi elettrici di illuminazione e segnalazione per veicoli	100

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
—	—	—
67.	Scaldacqua e bollitori elettrici ad immersione per immersione per uso domestico	50
68.	Quadri di comando o di distribuzione . .	10
69.	Prese di corrente, relè telefonici, scatole di collegamento per cavi e altri . .	20
70.	Fili conduttori elettrici e isolati . .	75
71.	Trattori elevatori, trattori ad argano e simili .	300
72.	Parti, pezzi staccati per autoveicoli compresi nella v. d. n. 87.01 . .	100
73.	Accessori per piccole imbarcazioni	50
74.	Apparecchi e strumenti per la misurazione, il controllo o la regolazione dei fluidi (termostati, manometri, ecc.)	50
75.	Armi da caccia e sportive	20
76.	Cartucce da caccia e da tiro	50
77.	Giocattoli a ruote	50
78.	Articoli per la pesca . . .	20
	Totale . . .	13.000

LISTA « A » GORIZIA

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
—	—	—
1.	Bestiame bovino vivo da macello, carne bovina e di vitello fresca, refrigerata o congelata (tonnellate 1.500)	1.700
2.	Carne suina in tagli, fresca, refrigerata o congelata	300
3.	Selvaggina	20
4.	Conserve di pesce	20
5.	Latte sfuso e prodotti di latte	150
6.	Vini comuni e in bottiglia	20
7.	Birra	20
8.	Miele naturale	20
9.	Frutta e legumi freschi	120
10.	Funghi freschi e secchi	150
11.	Succhi di frutta con esclusione dei succhi di agrumi	10
12.	Confezioni tessili e in pelle	150
13.	Mobili e minuteria in legno	200
14.	Legno segato	350
15.	Cemento	320
16.	Marmo, pietra del Carso	250
17.	Legna da ardere	200
18.	Altre merci esportabili « a dogana »	1.600
19.	Pollame vivo e macellato	100
	Totale	5.700

LISTA « B » GORIZIA

Numero	MERCI	(Valore in mil. di lire)
—	—	—
1.	Agrumi, altra frutta e legumi . . .	300
2.	Prodotti di drogheria . . .	50
3.	Filati e tessuti in fibre naturali, artificiali o fibre miste	50
4.	Materiale elettrico, elettrotecnico, radiotelevisivo, macchine e motori elettrici e pezzi di ricambio .	500
5.	Pezzi staccati per autoveicoli e per altre macchine pneumatici, camere d'aria .	1.400
6.	Macchine, utensili e pezzi staccati per l'agricoltura	450
7.	Macchine utensili, utensili e pezzi staccati .	700
8.	Prodotti e semiprodotti in sughero naturale	300
9.	Materiale per la produzione della plastica, prodotti di PVC, prodotti chimici	500
10.	Pellicole non impressionate, altro materiale fotografico	50
11.	Prodotti in ceramica e sanitari . .	50
12.	Concimi	50
13.	Pezzi staccati per automobili	550
14.	Orologi, strumenti musicali	50
15.	Altre merci importabili « a dogana » .	700
	Totale	5.700

LEGGE 29 novembre 1980, n. **844.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della predetta convenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — REVIGLIO — FORMICA — COMPAGNA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

CONVENZIONE

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale del Brasile;

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito;

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1.

(Soggetti).

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2.

(Imposte considerate).

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto concerne il Brasile:

l'imposta federale sul reddito, esclusa l'imposta sulle rimesse eccessive e sulle attività di minore importanza (qui di seguito indicate quali « imposta brasiliana »);

b) per quanto concerne l'Italia:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

l'imposta locale sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

ARTICOLO 3.

(*Definizioni generali*).

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Brasile » designa la Repubblica Federale del Brasile;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana;

c) il termine « nazionali » designa:

i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

d) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, il Brasile o l'Italia;

e) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

f) il termine di « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

g) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

h) per « traffico internazionale » s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i) il termine « imposta » designa, come il contesto richiede, l'imposta brasiliana o l'imposta italiana;

j) l'espressione « autorità competente » designa:

(1) per quanto concerne il Brasile: il Ministro delle Finanze, il Segretario del reddito federale o i loro rappresentanti autorizzati;

(2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO 4.

(*Domicilio fiscale*).

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

ARTICOLO 5.

(Stabile organizzazione).

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi;

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

Tuttavia, si ritiene che una compagnia di assicurazioni di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa riscuote premi o assicura rischi in quest'altro Stato, attraverso un rappresentante diverso dalla persona alla quale si applica il successivo paragrafo 5.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

ARTICOLO 6.

(Redditi immobiliari).

1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. *a)* Fatte salve le disposizioni dei sub-paragrafi *b)* e *c)*, la espressione « beni immobili » è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati;

b) l'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo;

c) le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla localizzazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

ARTICOLO 7.

(Utili delle imprese).

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile orga-

nizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

ARTICOLO 8.

(*Navigazione marittima ed aerea*).

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

4. L'Accordo tra il Brasile e l'Italia del 4 ottobre 1957 inteso ad evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea cesserà di aver effetto con riferimento alle imposte relative ai periodi per i quali la presente Convenzione ha effetto con riferimento alle predette imposte.

ARTICOLO 9.

(Imprese associate).

Allorché:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10.

(Dividendi).

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

5. Quando un residente dell'Italia ha una stabile organizzazione in Brasile, detta stabile organizzazione può essere assoggettata, ai sensi della legislazione brasiliana, ad un'imposta prelevata alla fonte. Tuttavia, tale imposta non può eccedere il 15 per cento dello ammontare lordo degli utili di detta stabile organizzazione determinati al netto del pagamento dell'imposta sulle società relative a tali utili.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati da un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

7. Le limitazioni delle aliquote di imposta stabilite nei paragrafi 2 e 5 non si applicano ai dividendi o agli utili pagati o rimessi prima dello scadere del terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.

ARTICOLO 11.

(*Interessi*).

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati al Governo dell'altro Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un ente (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di quel Governo o suddivisione politica o amministrativa, sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente.

4. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Le limitazioni previste al paragrafo 2 non si applicano agli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una stabile organizzazione di una impresa dell'altro Stato contraente situata in uno Stato terzo.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore ed il creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12.

(*Canoni*).

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni derivanti dall'uso o dalla concessione in uso di marchi di fabbrica o di commercio;

b) il 15 per cento in tutti gli altri casi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente,

abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricolleghino effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole o bande magnetiche per trasmissioni televisive o radiofoniche) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione alla quale si ricollega la prestazione che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

7. La limitazione dell'aliquota di imposta prevista al paragrafo 2-*b*) non si applica ai canoni pagati prima dello scadere del terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione, se tali canoni sono pagati ad un residente di uno Stato contraente che detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali canoni.

ARTICOLO 13.

(*Utili di capitale*).

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove i beni immobili sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale come pure i beni mobili relativi alla loro gestione sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni o diritti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 14.

(Professioni indipendenti).

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che le remunerazioni corrisposte per tali attività o servizi non siano sostenute da una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente o di una società ivi residente. In tal caso, detti redditi sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione « libera professione » comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, tecnico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15.

(Lavoro subordinato).

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano il totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva della impresa.

ARTICOLO 16.

(*Compensi e gettoni di presenza*).

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale o di altri organi di controllo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 17.

(*Artisti e sportivi*).

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito a persone diverse dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

ARTICOLO 18.

(*Pensioni e annualità*).

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, gli assegni alimentari non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, nonché le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

L'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti.

2. Ai fini del presente articolo:

a) l'espressione « pensioni ed altre remunerazioni analoghe » designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego o come risarcimento di danni subiti in relazione ad un cessato impiego;

b) il termine « annualità » designa le somme fisse pagate periodicamente vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro (diversi dai servizi resi).

ARTICOLO 19.

(*Funzioni pubbliche*).

1. *a)* Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:

i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. *a)* Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il beneficiario è un nazionale e un residente di detto Stato.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

4. Le pensioni pagate nel quadro di un sistema di sicurezza sociale di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in quest'ultimo Stato.

ARTICOLO 20.

(Professori o ricercatori).

Una persona fisica che è, o era immediatamente prima di visitare uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che, su invito di detto primo Stato contraente o di un'università, collegio, scuola, museo o altra istituzione culturale di detto primo Stato contraente o nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali, soggiorna in questo Stato per un periodo che non ecceda i due anni al solo scopo di insegnare, tenere conferenze o effettuare ricerche presso tali istituzioni, è esente in questo Stato da imposta per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale attività.

ARTICOLO 21.

(Studenti).

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nello altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fondi situati fuori di detto altro Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle remunerazioni che uno studente o un apprendista riceve in corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente svolta nello Stato contraente nel quale attende ai suoi studi o alla sua formazione professionale, a condizione che tali remunerazioni costituiscano il reddito strettamente necessario per il suo mantenimento.

3. Uno studente presso un'università, collegio o scuola di uno Stato contraente, che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi il proprio addestramento pratico è esente da imposta in detto altro Stato, per un periodo non eccedente i due anni, per le remunerazioni ricevute in corrispettivo dell'attività svolta in detto ultimo Stato in connessione con i suoi studi.

ARTICOLO 22.

(Redditi non espressamente menzionati).

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 23.

(*Metodo per evitare le doppie imposizioni*).

1. Se un residente del Brasile ricava redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Brasile accorda sull'imposta gravante i redditi di detta persona una deduzione pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia.

La deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

Ai fini della predetta deduzione, l'imposta italiana è sempre da considerarsi pagata con l'aliquota del 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati ad un residente del Brasile.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito provenienti dal Brasile, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Brasile, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito.

3. Se una società residente dell'Italia detiene almeno il 25 per cento del capitale di una società residente del Brasile, l'Italia esenta da imposta i dividendi ricevuti dalla società residente dell'Italia e che provengono dalla società residente del Brasile.

4. Ai fini della deduzione stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta brasiliana è sempre da considerarsi pagata con la aliquota del 25 per cento dell'ammontare lordo:

a) dei dividendi definiti al paragrafo 4 dell'articolo 10;

b) degli interessi definiti al paragrafo 4 dell'articolo 11, e

c) dei canoni definiti al paragrafo 4 dell'articolo 12.

5. Il valore delle azioni emesse da una società di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non è soggetto in detto ultimo Stato all'imposta sul reddito.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai fini della determinazione degli utili di una stabile organizzazione che un residente di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente.

ARTICOLO 24.

(*Non discriminazione*).

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, detenuto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato, il cui capitale è, in tutto o in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti di uno Stato terzo.

4. Ai fini del presente articolo, il termine « imposizione » designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 25.

(*Procedure amichevoli*).

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le

difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.

ARTICOLO 26.

(*Scambio di informazioni*).

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone o autorità comprese quelle giudiziarie diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione, nonché alle decisioni di ricorsi o di procedimenti penali relativi a dette imposte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 27.

(*Funzionari diplomatici e consolari*).

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

ARTICOLO 28.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dallo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

I) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione;

II) con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

ARTICOLO 29.

(Denuncia).

Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione notificandone per iscritto la cessazione all'altro Stato contraente, per via diplomatica, a condizione che tale notifica venga effettuata il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare.

In tal caso la presente Convenzione si applichrà per l'ultima volta:

I) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti prima della fine dell'anno solare nel quale è stata notificata la cessazione;

II) con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, agli importi ricevuti nel corso dell'anno fiscale che inizia nell'anno solare nel quale è stata notificata la cessazione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma il 3 ottobre 1978, in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo Italiano

FRANCO MARIA MALFATTI

Per il Governo Brasiliano

MARIO HENRIQUE SIMONSEN

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della predetta Convenzione.

Resta inteso che:

1. *Con riferimento all'articolo 2*

Indipendentemente dalle imposte elencate al paragrafo 2, la Convenzione si applicherà anche alle imposte sul reddito che in futuro saranno prelevate da, o per conto di, suddivisioni politiche o amministrative od enti locali.

2. *Con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3*

L'espressione « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » designa le spese direttamente connesse con la attività della stabile organizzazione.

3. *Con riferimento all'articolo 10, paragrafo 4*

Per quanto concerne il Brasile, il termine « dividendi » comprende anche le distribuzioni di utili relative a certificati emessi da fonti di investimenti residenti del Brasile.

4. *Con riferimento all'articolo 11*

Le provvigioni pagate da un residente del Brasile ad una banca o istituto finanziario in relazione a servizi resi da tale banca o istituto finanziario, sono considerate interessi e assoggettate alle disposizioni dell'articolo 11.

5. *Con riferimento all'articolo 12, paragrafo 4*

L'espressione « per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico » di cui al paragrafo 4 dell'articolo 12 comprende i redditi derivanti dalla prestazione di assistenza tecnica e di servizi tecnici.

6. *Con riferimento all'articolo 14*

Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano anche se le attività sono esercitate da una società di persone o da una società semplice (sociedade civil).

7. *Con riferimento all'articolo 24 paragrafo 2*

Le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 10 non sono in contrasto con le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24.

8. *Con riferimento all'articolo 24, paragrafo 3*

a) le disposizioni della legislazione brasiliana che non consentono la deducibilità dei canoni definiti al paragrafo 4 dell'articolo 12 e pagati da una società residente del Brasile ad un residente dell'Italia che detengono almeno il 50 per cento delle azioni con diritto di voto di detta società, all'atto dell'accertamento del reddito imponibile della società residente del Brasile, non sono in contrasto con le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 24 della presente Convenzione;

b) nell'eventualità che il Brasile, dopo la firma della presente Convenzione, ammetta, mediante legge interna o con una Convenzione fiscale, la deducibilità dei canoni definiti al paragrafo 4 dell'articolo 12 e pagati da un'impresa che è residente del Brasile ad un'impresa residente di uno Stato terzo non situato nell'America latina e che detiene almeno il 50 per cento del capitale dell'impresa residente del Brasile, all'atto della detrminazione degli utili imponibili di questa impresa, una corrispondente deduzione sarà automaticamente accordata, nelle stesse circostanze, ad un'impresa residente del Brasile che corrisponda canoni ad un'impresa residente dell'Italia.

9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito dovuta da un residente di uno Stato contraente sui redditi provenienti dall'altro Stato contraente, il detto primo Stato non considera in nessun caso tale reddito maggiore dell'ammontare lordo dei redditi che provengono dall'altro Stato contraente.

10. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora

il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contranete tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione della presente disposizione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 3 ottobre 1978 in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo Italiano	*Per il Governo Brasiliano*
FRANCO MARIA MALFATTI	MARIO HENRIQUE SIMONSEN

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(1651194/2) Roma, 1980 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.